



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA N. 36 del 01/05/2021

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Sant'Anastasia fino al giorno 15 maggio 2021.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la “dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali”, prorogato, da ultimo, fino al 31 luglio 2021 dall'art. 10, comma 1, decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento al suo art. 1, comma 2, lett. e), che identifica, quale misura di contenimento dell'epidemia da COVID-19, Art. 1, comma 2, lett. p), la “*sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, rubricato «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per*



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"»»,

VISTO il D.l. 1 aprile 2021, n. 44, il quale all'art. 2 testualmente dispone:

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attivita' didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonche' le attivita' didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attivita' scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche' sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 con la quale la regione Campania è stata collocata in zona gialla a far data dal giorno 26 aprile;

DATO atto pertanto che, all'esito dell'entrata in vigore del nuovo quadro ordinamentale di riferimento sono riprese sul territorio comunale le attività scolastiche dei vari Istituti di ogni ordine e grado;

DATO atto che con nota prot. 13443/UOPC3 del 30.04.2021 l'ASL NAPOLI 3 SUD ha evidenziato un incremento specifico del numero di casi di contagio da COVID 19 tra gli studenti che frequentano vari Istituti scolastici che ha determinato la sussistenza di una condizione generalizzata di "alert" prevista dalla Unità di Crisi della Regione Campania – riunione del 09 febbraio 2021 – e che tale condizione deve orientare le decisioni dell'Autorità locale nel consentire la prosecuzione dell'attività didattica in presenza degli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale;

VALUTATO che, anche in esito alla consultazione dei dati a disposizione, si continua a registrare una circolazione particolarmente diffusiva del virus nell'area di riferimento, che necessita un innalzamento delle misure di salvaguardia della popolazione al fine di limitarne gli effetti pregiudizievoli dell'aumento dei contagi;

VALUTATO :

- che a causa dell'età degli utenti che frequentano gli Istituti potrebbe essere difficoltoso arginare le occasioni di contatto tra gli utenti a fronte di una situazione di effettiva circolazione del virus all'interno degli Istituti;
- non sempre è possibile avere il monitoraggio degli utenti in tempo reale laddove gli stessi risiedano in altri territori;
- che i mezzi di trasporto a servizio degli utenti potrebbero risultare inadeguati rispetto al grado di diffusività del virus sul territorio;
- che, qualora, in questa fase, si dovesse registrare un incremento sensibile del numero dei contagi potrebbero essere compromessi, ulteriori importanti momenti di formazione;

RILEVATO quindi che l'esercizio dell'attività in presenza per gli alunni degli Istituti scolastici presenti sul territorio può costituire un fattore di accelerazione dei casi di contagio all'interno degli stessi e poi di conseguenza su tutto il territorio comunale – e su quello dei Comuni limitrofi –;

RITENUTO pertanto di dover disporre, in relazione agli evidentissimi rischi per la salute pubblica, un periodo di sospensione delle attività in presenza degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado a partire dal giorno 03 maggio – incluso - e fino al 15 maggio 2021;

APPREZZATA la possibilità di disporre in deroga rispetto all'obbligo della didattica in presenza disciplinata per gli Enti locali dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 del D.l. 44/2021, concretizzatasi nella fattispecie proprio nella persistenza di una situazione eccezionale e straordinaria "dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

virus SARS-CoV-2 - o di sue varianti nella popolazione scolastica” – nonché la facoltà – sempre prevista dalla stessa disposizione – di adottare provvedimento di deroga debitamente motivato, adottato sentite le competenti autorità sanitarie e “nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce dell'evoluzione epidemiologica nel contesto di riferimento e valutate le risultanze emerse nel corso delle ultime riunioni effettuate in maniera trasversale da questa Amministrazione;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

RITENUTA la propria competenza al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e del comma 3, art. 32, L. 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

- a far data dal giorno 03 maggio e, salvo diversi provvedimenti statali o regionali in materia, fino al giorno 15 maggio 2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Sant'Anastasia;
- fatte salve le competenze dei dirigenti scolastici in ordine alle valutazioni di contesto, restano comunque consentite la DAD e le attività di segreteria delle scuole, nonché lo svolgimento delle attività didattiche in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte degli Istituti delle specifiche condizioni di contesto e promuovendo il collegamento *on line* con alunni della classe che sono in didattica a distanza (DAD) laddove prevista;

INFORMA CHE

- I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 C.P., ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni di legge;
- Il presente provvedimento avrà efficacia dal 03.05.2021 – incluso - fino al 15.05.2021 facendo salva, comunque, l'applicazione di ulteriori specifiche disposizioni di legge - o aventi carattere normativo – cogenti e aventi carattere imperativo nel contesto di riferimento;

DISPONE

1) la comunicazione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Napoli;
- alla Regione Campania;
- alla Città Metropolitana di Napoli;



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

- alla Competente ASL Napoli 3 SUD;
- al Commissariato di polizia di Napoli di Ponticelli;
- al Comando Carabinieri di Sant'Anastasia;
- al comando della Polizia Locale;
- ai dirigenti scolastici delle scuole presenti sul territorio;

2) che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;

AVVISA

che ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. l'Ufficio di Polizia locale adotterà i provvedimenti consequenziali anche volti alla verifica del rispetto della presente Ordinanza;

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure – in alternativa – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Sant'Anastasia, 01.05.2021.

Il Sindaco

dr. Carmine Esposito